REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/77 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1977

relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, qui di seguito denominato « accordo di cooperazione », nonché un accordo provvisorio (2) sono stati firmati il 27 aprile 1976 ;

considerando che, per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative previste dagli articoli 36, 37, 38 e 51 dell'accordo di cooperazione e dagli articoli 28, 29, 30 e 37 dell'accordo provvisorio, è opportuno precisare le modalità secondo le quali si applica la normativa comunitaria, in particolare quelle del regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (3), nonché quelle del regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/73 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In caso di pratiche che potrebbero esporre la Comunità a misure di salvaguardia conformemente agli articoli 38 dell'accordo di cooperazione e 30 dell'accordo provvisorio, la Commissione, fatto salvo l'articolo 2 del presente regolamento, dopo aver istruito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità delle pratiche con l'accordo.

Articolo 2

In caso di pratiche di dumping o di aiuti pubblici che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui agli articoli 36 dell'accordo di cooperazione e 28 dell'accordo provvisorio, è decisa, secondo la procedura e le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 459/68, l'istituzione di dazi antidumping o di dazi compensativi.

Articolo 3

In caso di pratiche che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui agli articoli 37 e 51 dell'accordo di cooperazione, 29 e 37 dell'accordo provvisorio, il Consiglio, nelle condizioni definite in detti articoli, può adottare le misure di salvaguardia adeguate secondo la procedura e le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1439/74, in particolare dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3.

In caso di urgenza e nelle condizioni previste dagli articoli 37 dell'accordo di cooperazione e 29 dell'accordo provvisorio :

— la Commissione può decidere le adeguate misure di salvaguardia secondo la procedura e le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1439/74, in particolare dall'articolo 12, paragrafi 2 e 3 ;

— ogni Stato membro può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia conformi al regime descritto all'articolo 14, paragrafi 1 — 4, del regolamento (CEE) n. 1439/74.

Articolo 4

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle normative specifiche adottate ai termini dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; esso si applica in via complementare.

(1) Parere espresso l'8 luglio 1977 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 97.
(3) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 3.

2. Tuttavia, l'articolo 3, secondo comma, secondo trattino, non si applica ai prodotti contemplati dalla suddetta normativa.

Articolo 5

La Commissione effettua le notifiche della Comunità al consiglio di cooperazione e alla commissione mista, previste dagli articoli 38 dell'accordo di cooperazione e 30 dell'accordo provvisorio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET